

CATEGORIA N° 01 – NORMATIVA – ERRORE N°01

Sintesi dell'errore materiale	Proposta di rettifica dell'errore materiale
<p>La versione delle Norme Tecniche di Attuazione approvata con DCC 52 del 2019 non ha riportato il paragrafo dedicato agli obiettivi del Piano delle Pinete. Nello specifico tale paragrafo è inserito nella versione adottata all'Art. 9 comma 1, lett. a) "obiettivi".</p> <p>Testo mancante: <i>"Tutela e valorizzazione dell'area della pineta, garantendo la riqualificazione delle attività di ristoro esistenti prescrivendo:</i> <i>- le forme edilizie rispondenti ai principi di bioarchitettura, i materiali costruttivi ecocompatibili e le migliori ubicazioni per la tutela del patrimonio arboreo esistente;</i> <i>- la garanzia del disinquinamento dell'area con modalità non invasive di ingegneria Ambientale."</i></p> <p>Si precisa che lo stesso non è stato oggetto di alcuna osservazione pertanto si rende necessario la rettifica reinserendo la parte mancante nelle Norme Tecniche.</p>	<p>Si propone di reinserire il seguente testo mancante "Tutela e valorizzazione dell'area della pineta, garantendo la riqualificazione delle attività di ristoro esistenti prescrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none">- le forme edilizie rispondenti ai principi di bioarchitettura, i materiali costruttivi ecocompatibili e le migliori ubicazioni per la tutela del patrimonio arboreo esistente;- la garanzia del disinquinamento dell'area con modalità non invasive di ingegneria Ambientale." Nell'art. 9 lett. a) dopo le parole "...dovrà perseguire i seguenti obiettivi:.."

TITOLO II - INVARIANTI STRUTTURALI E TUTELA SOVRAORDINATA

CAPO I - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA TUTELA

Stato vigente	Stato comparato	Proposta di rettifica/aggiornamento
<p>[...]</p> <p>Art. 9 - Disciplina per la tutela e valorizzazione delle AREE VERDI E BOScate</p> <p>Il R.U. individua nelle tavole grafiche con apposita simbologia i seguenti beni afferenti alle aree verdi e boscate:</p> <p>a) Pineta di Levante e Pineta di ponente: nelle aree individuate nella tavola C1 con il simbolo FP, ai sensi dell'art.67 è prevista la predisposizione di uno specifico piano attuativo particolareggiato di iniziativa pubblica dove dovranno essere perseguiti gli obiettivi definiti nel Piano Strutturale e applicate le discipline del presente R.U. privilegiando la cura e la tutela del patrimonio arboreo e regolando le attività ammesse all'interno delle pinete compatibili con il contesto ambientale. Ai sensi dell'Art. 122 c. 1 lett. c. delle NTA del Piano Strutturale il nuovo Piano Attuativo, relativamente alla Pineta di Levante, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>Nelle more della formazione di detti piani attuativi sul patrimonio edilizio esistente possono essere eseguiti interventi di cui art.29 comma primo lettere a, b e c senza alterazione della sagoma e mutamento della destinazione d'uso nonché nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni dei precedenti piani approvati, rispettando prioritariamente le seguenti disposizioni:</p> <p>- in fase di attuazione degli interventi edilizi non è</p>	<p>[...]</p> <p>Art. 9 - Disciplina per la tutela e valorizzazione delle AREE VERDI E BOScate</p> <p>Il R.U. individua nelle tavole grafiche con apposita simbologia i seguenti beni afferenti alle aree verdi e boscate:</p> <p>a) Pineta di Levante e Pineta di ponente: nelle aree individuate nella tavola C1 con il simbolo FP, ai sensi dell' art.67 è prevista la predisposizione di uno specifico piano attuativo particolareggiato di iniziativa pubblica dove dovranno essere perseguiti gli obiettivi definiti nel Piano Strutturale e applicate le discipline del presente R.U. privilegiando la cura e la tutela del patrimonio arboreo e regolando le attività ammesse all'interno delle pinete compatibili con il contesto ambientale. Ai sensi dell'Art. 122 c. 1 lett. c. delle NTA del Piano Strutturale il nuovo Piano Attuativo, relativamente alla Pineta di Levante, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:</p> <p><i>“Tutela e valorizzazione dell'area della pineta, garantendo la riqualificazione delle attività di ristoro esistenti prescrivendo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le forme edilizie rispondenti ai principi di bioarchitettura, i materiali costruttivi ecocompatibili e le migliori ubicazioni per la tutela del patrimonio arboreo esistente;</i> - <i>la garanzia del disinquinamento dell'area con modalità non invasive di ingegneria Ambientale.”</i> 	<p>[...]</p> <p>Art. 9 - Disciplina per la tutela e valorizzazione delle AREE VERDI E BOScate</p> <p>Il R.U. individua nelle tavole grafiche con apposita simbologia i seguenti beni afferenti alle aree verdi e boscate:</p> <p>a) Pineta di Levante e Pineta di ponente: nelle aree individuate nella tavola C1 con il simbolo FP, ai sensi dell'art.67 è prevista la predisposizione di uno specifico piano attuativo particolareggiato di iniziativa pubblica dove dovranno essere perseguiti gli obiettivi definiti nel Piano Strutturale e applicate le discipline del presente R.U. privilegiando la cura e la tutela del patrimonio arboreo e regolando le attività ammesse all'interno delle pinete compatibili con il contesto ambientale. Ai sensi dell'Art. 122 c. 1 lett. c. delle NTA del Piano Strutturale il nuovo Piano Attuativo, relativamente alla Pineta di Levante, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:</p> <p><i>“Tutela e valorizzazione dell'area della pineta, garantendo la riqualificazione delle attività di ristoro esistenti prescrivendo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le forme edilizie rispondenti ai principi di bioarchitettura, i materiali costruttivi ecocompatibili e le migliori ubicazioni per la tutela del patrimonio arboreo esistente;</i> - <i>la garanzia del disinquinamento dell'area con modalità non invasive di ingegneria Ambientale.”</i>

<p>ammesso l'abbattimento degli esemplari arborei presenti in aree affidate in concessione. Non è altresì ammessa la messa in opera di attività che possano interferire con l'impianto radicale degli esemplari presenti. Per tali interventi dovrà essere rispettata una distanza minima di 1,5 m. dagli esemplari o pari alla circonferenza del fusto ad 1 m. da terra se superiore.</p> <p>- la formazione degli strumenti attuativi di cui al presente punto deve avvenire mediante una contestuale variante al R.U. ed è subordinata al rispetto di quanto stabilito dal successivo art.15 e seguenti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. [...]</p>	<p>Nelle more della formazione di detti piani attuativi sul patrimonio edilizio esistente possono essere eseguiti interventi di cui art.29 comma primo lettere a, b e c senza alterazione della sagoma e mutamento della destinazione d'uso nonché nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni dei precedenti piani approvati, rispettando prioritariamente le seguenti disposizioni:</p> <p>- in fase di attuazione degli interventi edilizi non è ammesso l'abbattimento degli esemplari arborei presenti in aree affidate in concessione. Non è altresì ammessa la messa in opera di attività che possano interferire con l'impianto radicale degli esemplari presenti. Per tali interventi dovrà essere rispettata una distanza minima di 1,5 m. dagli esemplari o pari alla circonferenza del fusto ad 1 m. da terra se superiore.</p> <p>- la formazione degli strumenti attuativi di cui al presente punto deve avvenire mediante una contestuale variante al R.U. ed è subordinata al rispetto di quanto stabilito dal successivo art.15 e seguenti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. [...]</p>	<p>Nelle more della formazione di detti piani attuativi sul patrimonio edilizio esistente possono essere eseguiti interventi di cui art.29 comma primo lettere a, b e c senza alterazione della sagoma e mutamento della destinazione d'uso nonché nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni dei precedenti piani approvati, rispettando prioritariamente le seguenti disposizioni:</p> <p>- in fase di attuazione degli interventi edilizi non è ammesso l'abbattimento degli esemplari arborei presenti in aree affidate in concessione. Non è altresì ammessa la messa in opera di attività che possano interferire con l'impianto radicale degli esemplari presenti. Per tali interventi dovrà essere rispettata una distanza minima di 1,5 m. dagli esemplari o pari alla circonferenza del fusto ad 1 m. da terra se superiore.</p> <p>- la formazione degli strumenti attuativi di cui al presente punto deve avvenire mediante una contestuale variante al R.U. ed è subordinata al rispetto di quanto stabilito dal successivo art.15 e seguenti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. [...]</p>
---	--	--